



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 11.4.2022
C(2022) 2201 final

RETTIFICA

**del regolamento delegato della Commissione, del 10 febbraio 2022, che modifica
il regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione che integra il regolamento (UE)
n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito
di copertura della liquidità per gli enti creditizi**

(C(2022) 722)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA RETTIFICA

Scopo principale del progetto di regolamento delegato di modifica è garantire un'efficace interazione tra i requisiti di copertura della liquidità di cui al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione ("regolamento delegato LCR") e i requisiti introdotti dalla direttiva 2019/2162 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite (direttiva sulle obbligazioni garantite o "CBD"). Tale interazione efficace dovrebbe essere conseguita prima del termine di recepimento della CBD (8 luglio 2022).

Il progetto di regolamento delegato di modifica è stato adottato il 10 febbraio 2022 ed è soggetto a un periodo di controllo di tre mesi da parte del Consiglio e del Parlamento europeo. Dato che il progetto di regolamento delegato di modifica è stato notificato al Parlamento europeo e al Consiglio ma non è ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU), è opportuno procedere alla presente rettifica per correggere un errore individuato durante detto periodo. Se sarà adottata durante il periodo di controllo del progetto di regolamento delegato di modifica, la rettifica potrà essere inserita direttamente nell'atto finale alla pubblicazione nella GU.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELLA RETTIFICA

Non è necessaria alcuna consultazione o valutazione d'impatto in relazione alla presente rettifica.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA RETTIFICA

La presente rettifica corregge un errore nel considerando 5 del regolamento delegato LCR.

L'articolo 7, paragrafo 4, lettera g), del regolamento delegato LCR, come modificato dal progetto di regolamento delegato di modifica adottato il 10 febbraio 2022, stabilisce che tutti i tipi di obbligazioni emesse o garantite dalle amministrazioni centrali degli Stati membri e dalle agenzie ufficiali per il credito all'esportazione devono essere trattati come attività liquide di qualità elevata (HQLA). Tuttavia l'ultima frase del considerando 5 fa erroneamente riferimento alle sole obbligazioni garantite. Pertanto la formulazione del considerando 5 non è pienamente allineata all'articolo 7 del regolamento delegato LCR e potrebbe essere percepita come una limitazione dell'ambito di applicazione di detto articolo.

La rettifica mira a sopprimere il termine "garantite" dall'ultima frase del considerando 5 per chiarire che tutti i tipi di obbligazioni emesse dalle agenzie per il credito all'esportazione dovrebbero essere ammissibili come HQLA.

RETTIFICA

del regolamento delegato della Commissione, del 10 febbraio 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi

(C(2022) 722)

Al considerando 5, ultima frase,

anziché: «Pertanto le obbligazioni garantite emesse dalle agenzie ufficiali per il credito all'esportazione, a prescindere dalla struttura organizzativa di tali agenzie, dovrebbero essere qualificate come "attività liquide" e di conseguenza ricevere lo status di attività di livello 1.»,

leggasi: «Pertanto le obbligazioni emesse dalle agenzie ufficiali per il credito all'esportazione, a prescindere dalla struttura organizzativa di tali agenzie, dovrebbero essere qualificate come "attività liquide" e di conseguenza ricevere lo status di attività di livello 1.».